

# Decreto federale concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

*Progetto*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 2008<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 2008<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale<sup>3</sup> è modificata come segue:

*Art. 139*            Iniziativa popolare per la revisione parziale  
                         della Costituzione federale

<sup>1</sup> 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

<sup>2</sup> L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

<sup>3</sup> Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

<sup>4</sup> Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

<sup>5</sup> L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporre un controprogetto.

*Art. 139a*

*Abrogato*

<sup>1</sup> FF **2008** 2421

<sup>2</sup> FF **2008** 2437

<sup>3</sup> RS **101**

*Art. 139b cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.

*Art. 140 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup> e b*

<sup>2</sup> Sottostanno al voto del Popolo:

a<sup>bis</sup>. *abrogata*

- b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;

*Art. 156 cpv. 3 lett. b e c*

<sup>3</sup> La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

- b. la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
- c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

*Art. 189 cpv. 1<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

II

I decreti federali qui appresso sono modificati come segue:

**1. Decreto federale del 4 ottobre 2002<sup>4</sup> concernente la revisione dei diritti popolari**

*Cifra II cpv. 2, secondo periodo*

*Abrogato*

<sup>4</sup> RU 2003 1949

**2. Decreto fedearle del 19 giugno 2003<sup>5</sup> concernente l'entrata in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002**

*Cifra II*

*Abrogata*

III

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>5</sup> RU 2003 1953

